



Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri.
Newsletter ad uso esclusivamente interno e gratuito, riservata agli iscritti UIL.
Consultate www.uil.it/immigrazione.

Newsletter periodica d'informazione Anno XX n. 03 - marzo 2022


L'esodo dall'Ucraina e la risposta umanitaria della UE



Il 24 febbraio è iniziata l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Una guerra terribile, soprattutto per la popolazione civile, che ha causato un massiccio esodo di popolo, tra i maggiori nella storia europea. L'ONU prevede - se le ostilità dovessero durare a lungo - il possibile sfollamento di metà della popolazione di quel Paese, con conseguenze catastrofiche sul piano dell'accoglienza europea ed umanamente intollerabili, soprattutto per donne e bambini in fuga dai bombardamenti sui civili. La risposta dell'Unione Europea a questo dramma è stata l'attivazione - per la prima volta dalla sua creazione - della direttiva 2001/55/EC sulla protezione umanitaria. Ma gli effetti sul mondo occidentale e sulla vita di tutti noi di un conflitto la cui estensione non è ancora valutabile, potrebbero essere incalcolabili. Questo numero di Focus è interamente dedicato al dramma che non è solo dell'Ucraina, ma di tutti.

...e inoltre

Crisi ucraina e diritti fondamentali a **pag. 2**; Società a **pag. 5**; Accoglienza a **pag. 8**; Consiglio Europeo a **pag. 10**; Società a **pag. 9**; Rifugiati a **pag. 10**; Storie migratorie a **pag. 13**.



A cura del Servizio Lavoro, Coesione
e Territorio della Uil
Dipartimento Politiche Migratorie
Tel. 064753292 - 064744753 - Fax: 064744751
EMail polterritoriali2@uil.it

Prima pagina

Crisi ucraina e diritti fondamentali

È necessario tornare a fondare il sistema comune di asilo su un concreto ed efficace rispetto del principio di solidarietà e di condivisione delle responsabilità.



□ (redazionale) Ad oltre tre settimane dall'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, il numero di sfollati ha superato quota tre milioni ed il pronostico delle Nazioni Unite è di un numero altissimo di potenziali richiedenti asilo. Si tratta nella stragrande maggioranza di donne e bambini, mentre gli uomini sono rimasti a difendere il proprio Paese. In questa riflessione tralasciamo un giudizio - che sarebbe invece opportuno - sui motivi che hanno causato la guerra, le implicazioni umane e sociali e le conseguenze drammatiche sulle persone e le loro vite: un giudizio che non potrebbe altro che essere negativo e di rigetto radicale dell'uso delle armi, specialmente contro i civili inermi. Qui però ci limitiamo a valutare le implicazioni che la fuga in massa di una parte della popolazione da quel

Paese (oltre 44 milioni), per sottrarsi dai bombardamenti e dai massacri, può avere e sta già avendo sull'Europa. Un impatto economico e sociale che cambia la geopolitica mondiale e - nel nostro piccolo - si traduce nella necessità di organizzare il sostegno e l'accoglienza di un numero incalcolabile di persone. Riteniamo anche necessario valutare gli strumenti legislativi che vengono utilizzati per far fronte a flussi massicci ed improvvisi di persone disperate, flussi non gestibili con le leggi nazionali in materia di asilo, né con il Regolamento di Dublino. In Italia la comunità Ucraina è tra le più numerose d'Europa (248 mila nel 2021) per cui i nuovi arrivati - si contano attualmente migliaia di ingressi di Ucraini ogni giorno - trovano spesso rifugio presso famiglie ed amici della stessa nazionalità. Crescendo il numero di sfollati in arrivo (siamo già a decine di migliaia) l'ospitalità privata è destinata a diminuire, con il rischio che vada ad esaurirsi. Da qui le disposizioni prese dal Governo italiano di destinare circa 10 mila posti nelle strutture di accoglienza CAS e SAI per far fronte ad un arrivo che potrebbe facilmente superare le 100 mila unità se la guerra dovesse durare a lungo. Dall'inizio della crisi Russia-Ucraina e dell'attacco russo, lo scorso 24 febbraio, nel giro di poche ore si è messa in moto la macchina della solidarietà internazionale, e anche quella italiana. Protezione civile, prefetture, Terzo Settore, parrocchie e privati cittadini si sono subito attivati per dare aiuto alle migliaia di cittadini ucraini in fuga dalla loro patria. Il governo ha subito attivato lo stato di emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 dicembre 2022, stanziando fondi per ulteriori posti nei centri di accoglienza (CAS e SAI) e per prestare sostegno civile e militare al Paese guidato dal presidente Zelensky, in queste ore sotto duro attacco delle forze di Putin. Uno stanziamento di tre milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali è stato destinato all'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza

alla popolazione. Per l'attuazione dei primi interventi sono stati stanziati altri dieci milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali. Cifre importanti, ma probabilmente insufficienti a fronteggiare una prospettiva che si preannuncia incerta e problematica. I profughi ucraini in Italia continuano ad aumentare, ma siamo solo all'inizio. L'esodo della popolazione civile - come dimostra la difficoltà nell'aprire dei corridoi umanitari utilizzabili - deve ancora cominciare veramente. Certo, in questo caso il nostro Paese non è esposto in prima linea come per gli arrivi dal Mediterraneo. La condizione più difficile in queste ore la stanno affrontando i Paesi confinanti con l'Ucraina, come la Polonia (1,8 milioni di profughi alla data del 15 marzo) la Romania (422 mila) e la Moldavia (340 mila), ma l'accoglienza sarà estesa a tutta l'UE.

La direttiva sulla protezione temporanea

L'Unione europea da parte sua ha cercato di rispondere all'emergenza sfollati attivando una direttiva creata più di 20 anni fa e mai utilizzata: la n. 55 del 2001. La direttiva sulla protezione umanitaria era stata emanata dopo le vicende del Kosovo per far fronte a grandi numeri di sfollati non facilmente gestibili con le attuali normative sull'asilo. **Che cos'è la protezione temporanea?** Come indicato dalla stessa Direttiva, si tratta della "procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente grande afflusso di sfollati provenienti da paesi terzi impossibilitati a rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea" (art.2 della 2001/55/EC). La Direttiva ha due scopi fondamentali. Il primo è di evitare che un enorme numero di persone nella medesima condizione (fuga dalla guerra) siano inutilmente sottoposte ad un esame individuale della richiesta di protezione creando sovraccarico nelle procedure amministrative e, parallelamente - si legge nel dispositivo "il Consiglio europeo di Tampere ha riconosciuto la necessità di un accordo basato sulla solidarietà tra gli Stati membri in merito alla questione della protezione temporanea degli sfollati". L'obiettivo è fare in modo che i **profughi** possano subito "godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che conferiscano un livello di protezione adeguato, comprendente titoli di soggiorno, la possibilità di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo e di essere adeguatamente alloggiati, la necessaria assistenza sociale, medica o di altro tipo e contributi al sostentamento" (art. 12). Il secondo obiettivo della Direttiva è quello di garantire una maggiore condivisione tra gli Stati Membri ed il rispetto del principio di solidarietà in materia di accoglienza dei rifugiati. "Essi dovranno indicare anche la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali". Sulle modalità con cui dare attuazione a questo

principio di solidarietà la Direttiva rimane del tutto generica, precisando solo che le indicazioni sulla capacità di accoglienza date da ogni Stato "sono inserite nella decisione" con cui il Consiglio Europeo dichiara, a maggioranza qualificata, che ricorrono le condizioni per l'applicazione della Direttiva. Se consideriamo che la Direttiva 55/2001 si colloca nella primissima fase del processo di costruzione di un sistema unico di asilo in Europa, essa non va criticata per la sua vaghezza sul funzionamento delle procedure di solidarietà. Semmai va vista in essa una lungimiranza che negli ultimi anni nella Ue si è affievolita fino a spegnersi del tutto, lasciando spazio a una cupa situazione nella quale non solo il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati nella gestione dei rifugiati non si è rafforzato, bensì gran parte degli Stati Ue (Visegrad ma non solo) ha fatto della contrarietà radicale alla solidarietà la propria bandiera politica e ha spinto l'intera Unione su posizioni di chiusura sempre più estreme.

Gli effetti umanitari della guerra.

Fare stime di quanti sfollati provocherà il conflitto in Ucraina è impossibile perché ciò dipenderà dall'evolversi degli eventi, ma la Commissione Europea stima come "possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale". L'attivazione della protezione temporanea e l'avvio quanto prima di un piano europeo di accoglienza che comprenda anche quote di ripartizione tra i vari stati è dunque una scelta non solo adeguata ma virtualmente obbligatoria. La protezione riguarda, come è ovvio, tutti i cittadini ucraini fuggiti dopo il 24 febbraio 2022 in conseguenza del conflitto e i loro familiari, e viene estesa anche ai parenti stretti (cittadini ucraini o non) che vivevano insieme al nucleo familiare al momento del conflitto e che erano "parzialmente o totalmente dipendenti" dallo stesso. La Commissione ha altresì proposto che la protezione temporanea sia estesa anche ai cittadini non ucraini ma di paesi terzi che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o regione di origine. Purtroppo, la proposta è limitata alle persone in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Si tratta di proposte in parte condivisibili ma conformi alla

ratio giuridica che è a fondamento della protezione temporanea quale misura provvisoria e di immediata attuazione finalizzata a coprire una vasta collettività. In modo sorprendente (o forse



non troppo) i paesi Ue del gruppo di Visegrad più l'Austria hanno contestato in sede di Consiglio l'estensione della protezione temporanea a cittadini non ucraini rendendo incerta fino all'ultimo minuto la procedura di attivazione stessa della Direttiva e comunque raggiungendo l'obiettivo di restringere la proposta iniziale della Commissione. Certo, ai cittadini non ucraini che vivevano in Ucraina rimane comunque, inalienabile, il diritto di presentare una domanda di asilo alla frontiera esterna dell'Unione, ma poco si comprende, su un piano razionale, quale oscuro timore sia stato alla base di questo ennesimo tentativo di chiusura così eticamente urticante. Forse che sia necessario agire valorosamente per impedire che gli stranieri che vivevano in Ucraina con perfida sagacia "approfittino" della guerra e della protezione temporanea per venire a insediarsi in massa nell'Unione europea?

Rifugiati di serie A e di serie B?

Dalla direttiva sono comunque esclusi gli stranieri presenti in Ucraina con permessi brevi (per lavoro o per studio) e ovviamente i cittadini di Paesi terzi presenti in Ucraina in forma irregolare, ma anche Rom e Sinti che vengono sistematicamente discriminati. Non sono rari i casi di cittadini africani respinti al confine con la Polonia, solo per il colore della pelle o per non avere il permesso di lungo soggiornanti. Questa sorta di ossessione alla chiusura verso i non europei che non trova pace neppure in tempo di guerra porta all'ultima importante considerazione: la Direttiva 2001/55/UE era considerata fino ad oggi, a ragione, una sorta di norma nata morta e destinata ad essere abrogata con il pacchetto di riforme presentato dalla Commissione in carica. Questa sua triste storia di norma mai applicata per ventun anni non dipende affatto dalla circostanza che in questi decenni non si sia mai verificato in Europa un "afflusso o imminente afflusso

massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine". Al contrario, tale situazione si è verificata in più occasioni a seguito delle quali l'applicazione della Direttiva è stata incessantemente invocata da studiosi ed associazioni. Solo ultime in ordine di tempo vanno ricordate la cosiddetta Primavera Araba del 2011, la crisi siriana della metà del



decennio scorso e il tracollo dell'Afghanistan dell'estate 2021. Situazioni in cui sindacati ed associazioni hanno ripetutamente invocato l'attivazione della direttiva, senza essere minimamente ascoltati. Va infine sottolineata un'altra notevolissima caratteristica di questa Direttiva volutamente messa in un angolo e dimenticata: la nozione di afflusso massiccio viene così definita: "L'arrivo nella Comunità (oggi Unione n.d.r.) di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione". La Direttiva era stata concepita dunque non solo per rispondere a un arrivo diretto di sfollati, come è ora il caso ucraino, ma per gestire le crisi internazionali di rifugiati da affrontare anche attraverso programmi di evacuazione verso l'Europa connotati da alti numeri.

Conclusioni

Perché tutto ciò non è stato mai attuato e si è sostenuto a lungo che alcune scelte fossero impossibili, quando invece erano e sono fattibili e già si disponeva di uno strumento giuridico, anche se imperfetto e un po' desueto, per realizzarle? Tanti, troppi, hanno preferito non agire lasciando degenerare il sistema di asilo in Europa, accusando come ragione l'ondata nazionalista e xenofoba che ha cercato, spesso con successo, di bloccare tutto. Ma la realtà è che a questa ondata ci si è piegati culturalmente fino quasi a farne parte. L'attivazione della Direttiva sulla protezione temporanea - sua ultima eccellente ma sconosciuta caratteristica - non richiede affatto l'unanimità ma solo la cosiddetta maggioranza qualificata degli Stati membri. Un requisito non facile ma affatto impossibile da raggiungere, se si fosse voluto, in molte

circostanze; però non si è voluto, così che la responsabilità della resa alla gestione delle crisi e alla difesa dei diritti umani non è attribuibile solo agli stati “cattivi” ma è molto più diffusa. La difficile storia della Direttiva sulla protezione temporanea, crediamo, racchiude in sé tutte le contraddizioni di un’Europa che si è sempre più allontanata dai suoi valori fondanti. La sua applicazione ad oltre due decenni dalla nascita deve rappresentare un segno di cambio di direzione rispetto alle proposte sbagliate avanzate dalla Commissione nel cosiddetto Patto per l’immigrazione del settembre 2020, per tornare a fondare il sistema comune di asilo su un concreto ed efficace rispetto del principio di solidarietà e di condivisione delle responsabilità.

Società

Protezione temporanea emergenza Ucraina, domande in Questura

Anche in attesa del DPCM, le persone fuggite in Italia possono chiedere il permesso di soggiorno

(www.integrazionemigranti.gov.it) I profughi dall’Ucraina possono già chiedere in Questura il **permesso di soggiorno per protezione temporanea**. Si è in attesa del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** che disciplinerà nel dettaglio questa e altre misure straordinarie di accoglienza, dopo che il Consiglio UE ha attivato il meccanismo di protezione (qui maggiori informazioni). Intanto, però, il Ministero dell’Interno ha avvisato **tutte le Questure che possono acquisire sin dall’11 marzo le domande di protezione temporanea**. I sistemi informatici sono stati adattati e gli operatori degli sportelli possono già stampare il modello per la richiesta e rilasciare la ricevuta a chi la presenta. Al momento, possono chiedere il permesso di soggiorno: **-i cittadini ucraini e i loro familiari residenti in Ucraina prima del 24/02/2022.** e **-gli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina e i loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale e di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.** **-sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.** Il DPCM in arrivo potrebbe prevedere anche altre categorie. Solo dopo la pubblicazione del DPCM, la Questura potrà completare l’esame della domanda con la stampa e il rilascio del **permesso di soggiorno**. Questo avrà formato elettronico

e **validità non oltre il 4 marzo 2023**. Le Questure verificheranno se le persone che accompagnano **minori** hanno la potestà genitoriale, e, se non ci sono documenti certi, informeranno il Tribunale per i minorenni e interesseranno le rappresentanze diplomatiche ucraine. I minori accompagnati da adulti che non esercitano la potestà genitoriale (es. altri parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale...) saranno considerati **minori stranieri non accompagnati** e si attiveranno le procedure previste dalla legge, con la segnalazione al Tribunale per i minorenni per la nomina del tutore.

Prime informazioni utili per i profughi ucraini in Italia

Disposizioni sanitarie, accoglienza e come regolarizzare la propria posizione. Scheda in ucraino, inglese e italiano



(www.integrazionemigranti.gov.it) Si intitola **Benvenuto in Italia** la scheda pubblicata dal Ministero dell’interno e dal Dipartimento della Protezione per dare le prime informazioni utili ai profughi ucraini che stanno arrivando in Italia. È in italiano, in inglese e in ucraino e un QR Code consente di raggiungere la pagina internet dove è pubblicata. La scheda illustra le disposizioni legate all’emergenza Covid-19, dal regime di auto sorveglianza al tampone, informa sulla possibilità di accedere alle vaccinazioni e fornisce i numeri regionali di emergenza COVID-19. Spiega, inoltre, come regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano nei primi 90 giorni di permanenza o successivamente. È disponibile anche un QR code per collegarsi alla scheda dai dispositivi mobili. Ecco il testo in italiano: **Benvenuto in Italia** Di seguito ti indichiamo alcune importanti e utili informazioni per il tuo soggiorno in Italia e ti invitiamo a regolarizzare al più presto la tua presenza per accedere nel più breve tempo possibile all’assistenza sanitaria e logistica. **Obblighi sanitari secondo la normativa anti Covid-19 per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina**

e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina Per poter soggiornare nel nostro Paese devi rispettare le seguenti disposizioni:

- Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale devi effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2.

- Nei cinque giorni successivi al tampone devi osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

- Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di 5 giorni dal tampone di cui al primo punto, se negativo, puoi utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a disposizione, ma devi esibire la certificazione di esserti sottoposto nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.

- Al punto di ingresso in territorio nazionale, o comunque entro i 5 giorni successivi dall'ingresso, verrà garantita: - la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite - l'offerta del vaccino antimorbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi, ed a valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre vaccinazioni.

- Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto "rafforzato", sei autorizzato a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sarai ospitato o presso le abitazioni private messe a disposizione. Per le informazioni circa la validità della tua documentazione sanitaria oppure per informazioni sanitarie chiama il numero verde di pubblica utilità 1500 oppure il numero verde della Regione in cui ti trovi. Puoi anche recarti di persona presso il presidio sanitario ASL più vicino. A chi puoi rivolgerti se hai necessità di un alloggio per te e per la tua famiglia

- Se non disponi di una sistemazione abitativa, puoi rivolgerti agli uffici della Prefettura della città in cui ti trovi, rappresentando la tua situazione e la necessità di essere inserito in una struttura di accoglienza. Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano nei 90 giorni di permanenza.

- In quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico sei esentato dal visto d'ingresso e puoi permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di 90 giorni dal momento dell'ingresso nell'area Schengen.

- Affrettati a regolarizzare la tua posizione così sarà più facile darti tempestivamente l'assistenza di cui hai bisogno.

- Se provieni da un Paese dell'area Schengen, come per esempio la Slovenia, le autorità di quel Paese hanno già apposto sul tuo passaporto il timbro di ingresso dalla cui data devi iniziare a contare i 90 giorni.

- Se invece il tuo passaporto non è stato timbrato devi recarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi e sottoscrivere la dichiarazione di presenza. Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano dopo i 90 giorni di permanenza

- Se decidi di rimanere in Italia oltre i 90 giorni devi presentarti presso la Questura Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi, dove riceverai tutte le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano. Altre informazioni: • Ricorda di portare sempre con te il tuo passaporto e/o documento di identità.

- Se non hai con te un documento di identità l'Ambasciata Ucraina in Roma può rilasciartene uno.

- Per qualsiasi dubbio sul tuo soggiorno in Italia puoi sempre rivolgerti alla Questura Ufficio Immigrazione o al Commissariato della Polizia di Stato a te più vicino.

- Per qualsiasi necessità o urgenza sulla tua condizione di salute puoi rivolgerti alla struttura ospedaliera a te più vicina. • Ricorda di portare con te la certificazione di vaccinazione anti-Covid.

- Se hai bisogno di altre informazioni riguardanti il Covid-19 puoi chiamare i numeri regionali riportati nell'opuscolo o il Ministero della Salute raggiungibile h24 al numero 1500 dall'Italia e dall'estero +39 0232008345 - +39 0283905385. Elenco dei numeri regionali di emergenza COVID-19 Abruzzo 800 595 459; Calabria 800 841 289; Campania 800 550 506; Emilia-Romagna 800 033 033; Friuli-Venezia Giulia 800 909060; Lazio 800 118 800; Liguria 800 811 187; Lombardia 800 894 545; Marche 800 936 677; Piemonte 800 957 795; Provincia autonoma di Trento 800 867 388; Puglia 800 713 931; Sardegna 800 311 377; Sicilia 800 458787; Toscana 800 432525; Umbria 800 636 363; Valle d'Aosta 800 122 121; Veneto 800 462 340.

Documenti correlati:

[Benvenuti in Italia](#)

[Benvenuti in Italia Ucr](#)

[Welcome to Italy](#)

[benvenuto_rus.pdf \(interno.gov.it\)](#)

Guerra, ESG e marketing. Il mercato delle cause umanitarie “à la carte”

La guerra in Ucraina rilancia gli investimenti nella Difesa. Pubblici e privati. Perfino di fondi che si dicono sostenibili

Vittorio Di Giuseppe, <https://valori.it/>
14.03.2022



□ C'è fermento negli uffici marketing delle multinazionali. Fuori dagli open space del centro c'è una guerra fasulla, perché quella vera in Ucraina chiama al posizionamento e c'è il grosso rischio di non apparire dalla parte giusta della barricata.

I pacifisti rischiano in un attimo di essere bollati come figli di Putin

È un attimo. Lo sa chiunque cerchi di avere uno sguardo pacifista, o in ogni caso non polarizzato, su quello che sta accadendo sul confine russo. In poco meno di un secondo rischi di essere messo tra i figli di Putin. E per la *brand awareness* questo è chiaramente un grosso guaio. Per questo è indispensabile avere persone che in pronta reazione si adoperino per scrivere un comunicato stampa, o un post sui social.

Carrichi armati sfilano a Mosca durante una commemorazione del Giorno della Vittoria © zheldikov/iStockPhoto

Sia chiaro che si parla di apparenza. Di avere le bandiere giuste da sventolare sulle facciate dei grattacieli, non certo di strategie di medio lungo periodo. La *salesforce tower* di San Francisco, per dire, è addirittura stata costruita prevedendo che di volta in volta i suoi 61 piani potessero essere colorati in base alle cause del giorno. Il municipio di San Francisco ha un calendario delle cause e dei relativi colori che ne addobbano la facciata. Perché il marketing, là, è una cosa seria.

Il *cause related marketing*, in particolare, è letteralmente uno strumento come gli altri per ottenere un ritorno in termini di immagine e reputazione. E va da sé che, nel momento in cui non servirà più la causa sarà abbandonata. Magari sostituita da un'altra emersa nel frattempo, oppure lasciata sfumare. Alla bisogna, e avendone il carisma, se ne potrà sempre generare anche una

ad hoc, qualora niente fosse disponibile sullo scaffale.

Le guerre vere e quelle del marketing

Il problema è che, come tutte le guerre, anche quelle del marketing vivono dinamiche stupide, *just in time*. Dedicato ad un istante e solo a quell'istante. Soprattutto oggi. Le banche, che nel nostro modello finanziarizzato sono come portabandiera alle olimpiadi, in questi giorni sono protagoniste delle situazioni più surreali. Una delle più impegnate in Italia nel sostegno al commercio dei sistemi d'arma nucleare, ha pensato che il suo dovere fosse quello di mettere delle bandiere Ucraine in giro per le sue sedi storiche. Un'altra, che stava piacevolmente sostenendo le trivellazioni nell'Artico per la ricerca di nuovi giacimenti ha sospeso tutto, e non perché si sia accorta che stava massivamente contribuendo alla trasformazione del pianeta in un grande forno, ma perché il suo partner tecnologico era russo.

Altre, forse più coraggiose, si stanno invece rimangiando un bel po' di impegni presi quando le cause della sostenibilità andavano di moda. E riscrivono policy di finanziamento al mercato delle armi perché da un paio di settimane siamo tornati a masticare il latino. Quindi è opinione diffusa che se si vuole la pace va preparata la guerra.

L'1,5% del Pil alla Difesa non bastava: la guerra traina nuovi investimenti

Immaginatevi i sorrisi dei lobbisti a libro paga delle multinazionali del settore, se ci riuscite. Evidentemente l'1,5% per cento del Pil dell'Unione europea, i 198 miliardi a cui siamo giunti dal 2014 ad oggi non bastavano.

A chi legge di finanza etica la cosa non parrà poi così pazzesca. La finanza etica è nata proprio dall'esigenza di avere strumenti pratici che potessero essere efficaci ed efficienti. Slegati dal *momentum* dei mercati. E per reagire all'inattività della politica attorno alle questioni più controverse che hanno animato la seconda metà del '900, quando era normale rifiutare il ruolo di “polizia morale” del denaro; immemore di esserlo stata di buon grado quando gli conveniva farlo.

Spinta dal successo di quella specifica causa la politica è poi stata costretta ad agire. Anche perché nel frattempo i banchieri si erano inventati le politiche ESG. Avevano eletto a causa del momento la sostenibilità ambientale. E avevano cominciato a raccogliere carriere di denaro di fondi pensione e compagnie simili su prodotti con impronte di CO2 a volte solo di poco inferiori a quelle “brutte e cattive” dello Standard & Poor's, per esempio.

Non tutta la finanza sostenibile lo è davvero. Solo la finanza etica è una garanzia

120 miliardi di dollari nel 2021. Investiti in fondi e derivati vari che dell'ambiente avevano assunto

giusto il colore di base. Ma che poi non utilizzano se non per meno della metà i dati climatici delle aziende per stabilire se includerle o meno nella lista.

Con la questione del disarmo non ci provano nemmeno. In verità non ci hanno mai provato, nemmeno ai tempi in cui Zanotelli riempiva i teatri e le bandiere arcobaleno riempivano i balconi. E adesso provano l'affondo perché fondamentalmente non sanno il vero motivo per cui fanno quel lavoro per cui sono pagati, o forse sono convinti di essere pagati per essere cool, come se la finanza sostenibile fosse l'informal friday della settimana.

Ucraina, la finanza fiuta il business e la lobby delle armi festeggia

Non li sfiora nemmeno l'idea di essere lì per cambiare la cassetta degli attrezzi finanziari, per sfidare la cecità di un'industria per la quale le esternalità negative sono quella cosa che in una qualche maniera verrà compensata con qualche arbusto in Burkina Faso, un milione di euro circa in aiuti ai profughi e qualche bella foto sul *sustainability report*. O su Instagram.

Sapevano tutti perfettamente che la Russia era in mano ad un despota. E sapevano tutti perfettamente che l'*oil&gas* sarebbe stata l'arma più robusta nei suoi arsenali. Ma hanno fatto di tutto per poterne inserire almeno una parte nella tassonomia europea delle attività economiche considerate sostenibili. E ora che i loro "asset" perdono tra il 66 e il 91% provano a spostarsi sulle armi. Perché le guerre, si sa, possono essere anche giuste. A volte persino sante.

Accoglienza

Ucraina, la lettera del Tavolo Asilo e Immigrazione al Governo

Il Tavolo Asilo riunisce associazioni della società civile attive in materia di immigrazione e asilo. A questa rete aderisce anche la UIL. Il TAI ha inviato lo scorso 8 marzo la seguente lettera al Presidente Mario Draghi ed alla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.



□ Alla c.a. del Presidente del Consiglio dei ministri

Alla c.a. della Ministra dell'interno

Oggetto: attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio Europeo e proposte di modifica del D.L. del 28 febbraio 2022 n. 16 relativamente al potenziamento del sistema di accoglienza

Gentile Presidente del Consiglio dei ministri, gentile Ministra dell'interno, scriviamo la seguente nota urgente quali organizzazioni afferenti al Tavolo Asilo e Immigrazione e al Tavolo Apolidia in relazione alla crisi ucraina e all'accoglienza degli sfollati in Italia. Le osservazioni e proposte che sottoponiamo alla Vostra attenzione riguardano i seguenti ambiti:

A)

le misure da inserire nel D.P.C.M. da adottarsi ai sensi del D. Lgs 7.04.2003 n. 85 per dare attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 con la quale il Consiglio Europeo ha disposto l'attivazione della Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea a favore degli sfollati dall'Ucraina;

le modifiche che riteniamo necessarie all'art. 3 del D.L n.16 del 28 febbraio relative al potenziamento del sistema di accoglienza per fare fronte all'arrivo degli sfollati dall'Ucraina.

La citata Decisione del Consiglio Europeo relativo all'attivazione della Direttiva 2001/55/CE rappresenta una decisione giusta ed importante con la quale sarà possibile dare una risposta adeguata all'accoglienza e alla protezione giuridica degli sfollati ucraini senza appesantire il sistema di asilo, fermo restando il diritto dei cittadini ucraini di chiedere protezione internazionale qualora ritengano di possederne i requisiti.

Con la presente nota si intendono dunque evidenziare alcuni aspetti importanti che a nostro avviso vanno inseriti nel DPCM di imminente adozione ai sensi del D.Lgs. 7.04.2003 n. 85, anche ricordando che l'art. 3 comma 5 della Direttiva "*lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea*":

1) Sulla base dell'art. 2 paragrafo 2 della Decisione del Consiglio, che indica i destinatari della misura, le scriventi organizzazioni ritengono che sia necessario:

a) riconoscere la protezione temporanea, alla luce del considerando (14) della decisione del Consiglio Europeo, anche alle persone che a causa dell'acuirsi delle tensioni sono fuggite dall'Ucraina nelle settimane precedenti il 24 febbraio 2022 o che già si trovavano nel territorio dell'Unione (per vacanza o per lavoro o altri motivi) e che, a causa

del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina;

b) prevedere procedure speciali e semplificate di verifica del legame familiare o parentale al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 15 c.1 lettera a) e b) della Direttiva 2001/55/CE sul ricongiungimento/coesione familiare dal momento che il conflitto in atto impedisce di verificare completamente tutti i requisiti di parentela;

c) non avvalersi della facoltà di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs 7.04.2003 n. 85 di differire il termine per l'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato prevedendo che il richiedente possa, nelle more, beneficiare comunque del regime di protezione temporanea;

d) prevedere modalità particolarmente semplificate e veloci per consentire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 7.04.2003 n. 85 un allontanamento temporaneo dal territorio nazionale del beneficiario di protezione temporanea, rendendo ciò possibile anche nei confronti dei cittadini ucraini presenti in Italia ancora in attesa della definizione della procedura di emersione presentata ai sensi dell'articolo 103 del DL 34/2020, così come convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, per permettere loro di recarsi con urgenza in altri Stati dell'Unione per soccorrere e condurre con sé familiari fuggiti dall'Ucraina;

2) Sulla base dell'art. 2, paragrafo 3 della decisione del Consiglio Europeo, in relazione ai cittadini di Paesi terzi o apolidi che soggiornavano in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine, le scriventi organizzazioni ritengono necessario che l'Italia riconosca la protezione temporanea anche a:

2a) cittadini di Paesi terzi o apolidi che erano presenti in Ucraina quali richiedenti protezione internazionale o il riconoscimento dello status di apolide;

2b) cittadini di Paesi terzi o apolidi che soggiornavano in Ucraina per motivi di lavoro, studio o altre ragioni con un permesso di soggiorno anche non permanente e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine

2c) cittadini di Paesi terzi o apolidi che soggiornavano in Ucraina anche in assenza di titolo di soggiorno.

B) In relazione alle misure adottate dal Governo per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina con DL 28.2.22 n. 16 le scriventi organizzazioni sono ben consapevoli che *“per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese”* (art.3) sia necessario reperire con procedure d'urgenza dei posti di accoglienza afferenti al sistema dei centri di prima

accoglienza e dei CAS di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs 142/2015.

Tuttavia, riteniamo vada evidenziato che:

1) L'allargamento del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 per soli 3.000 posti appare scelta non condivisibile in quanto il sistema SAI dovrebbe rappresentare, proprio alla luce dell'impianto e delle finalità generali del citato D.Lgs 142/2015 come novellato dalla L. 173/2020, il principale sistema di accoglienza pubblico del nostro Paese e, con la progressiva espansione dei posti disponibili in detto sistema tutti i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale o speciale, e ora anche i beneficiari di protezione temporanea, dovrebbero trovare in esso la propria collocazione. La previsione di 5.000 nuovi posti nel sistema CAS appare squilibrata rispetto a quelli previsti nel SAI finendo per consolidare la già presente netta dualità nel sistema italiano di accoglienza che oggi è profondamente sbilanciato verso i CAS senza la realizzazione di alcun effettivo piano di svuotamento/assorbimento verso il SAI nonostante la norma, purtroppo largamente disattesa, preveda che, espletati i primi adempimenti, il richiedente *“è trasferito nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione”* (D.Lgs.142/2015 art. 9 c. 4 bis).

2) Va precisato che l'accoglienza nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 vada garantito a tutte le categorie di sfollati provenienti dall'Ucraina e non ai soli cittadini ucraini

Si chiede pertanto di emendare il testo del citato D.L. prevedendo che:

a) l'accoglienza nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 sia garantita a tutte le categorie di sfollati provenienti dall'Ucraina

b) il numero di posti SAI di cui all'art 3 c.2 del citato DL 28.2.22 n. 16 sia portato a 5.000 posti ovvero pari al numero dei nuovi posti CAS;

c) i posti CAS attivati per l'accoglienza degli sfollati dall'Ucraina siano effettivamente considerati provvisori e siano progressivamente chiusi laddove, sul territorio considerato, si verifichi la successiva attivazione di posti SAI, con relativo trasferimento dei beneficiari in tali nuove strutture. Solo in caso di mancata attivazione dei posti SAI può essere possibile la prosecuzione dell'accoglienza nei posti CAS aggiuntivi previsti dall'art.3 del Decreto-Legge 28.2.22 n. 16.

2. Anche a fronte di una comunità nazionale ucraina in Italia molto vasta, nonché della generosità che la popolazione italiana sta dimostrando verso gli sfollati, appare veramente necessario sostenere e valorizzare concretamente le forme di *“accoglienza esterna”* previste nell'ambito del SAI così come forme di

accoglienza in famiglia, comunque attivabili anche da parte delle Prefetture nell'ambito di accordi di collaborazione con enti ed associazioni di comprovata affidabilità, prevalentemente individuate tra quelle che già gestiscono servizi SAI. Dette accoglienze in famiglia non possono tuttavia, come purtroppo è avvenuto nel caso della crisi umanitaria in Afghanistan dell'estate 2021, essere considerate null'altro che una possibile opzione con oneri a carico degli ospitanti, giacché tale scelta sarebbe miope e ingiusta. Fermo restando la necessità di attuare opportuni controlli sia sul versante amministrativo che su quello relativo alla qualità dell'accoglienza fornita, l'accoglienza in famiglia deve infatti poter essere oggetto, specie in questa drammatica circostanza, di un sostegno economico pubblico.

Si fa presente altresì che, anche alla luce delle previsioni di rilevanti arrivi, solo con una adeguata valorizzazione e sostegno della solidarietà dal basso sarà possibile evitare o almeno contenere l'allestimento di strutture provvisorie quali tendopoli e caserme, costose e di bassissima qualità. Anche sotto quest'ultimo profilo appare dunque quanto mai opportuna una modifica del testo del D.L. 28.2.22 n. 16.

Anche al fine di approfondire gli aspetti tecnico-giuridici relativi alle proposte sopra indicate si chiede di potere concordare un incontro da parte di una rappresentanza dello scrivente Tavolo Immigrazione e Asilo con gli uffici legislativi coinvolti.

I BRITANNICI RICEVONO UN RISARCIMENTO PER L'ALLOGGIO DEI RIFUGIATI UCRAINI

By [Aroldo Calabresi](#) / Marzo 15, 2022



□ I britannici che aprono le loro case ai rifugiati ucraini ricevono 350 sterline (415 euro) al mese per questo. Secondo il programma, coordinato dal governo del Regno Unito, le persone dovranno mettere a disposizione il proprio alloggio per almeno sei mesi.

A partire da oggi, le famiglie possono registrarsi per questo *Sistemazione per l'Ucraina*-programma. Successivamente, saranno abbinati ai rifugiati a cui nelle ultime settimane è stato concesso il visto per il Regno Unito. I fornitori della casa devono superare uno screening di base e le camere offerte devono soddisfare determinati standard. Secondo un recente sondaggio, quasi il 20% dei 67 milioni di cittadini britannici sarebbe disposto a offrire ai rifugiati ucraini un rifugio nelle proprie case.



Visa

Inoltre, per l'Ucraina regime, il governo britannico ha allentato la sua politica nazionale in materia di visti. Gli ucraini che hanno un parente nel Regno Unito ora possono richiedere più facilmente il ricongiungimento familiare. Finora sono stati rilasciati circa 4.000 visti attraverso questo canale. Il ministro dei conservatori Michael Gove ha affermato che si potrebbero spendere "decine di migliaia" in più.

In base al regime dei visti, gli ucraini possono rimanere per almeno tre anni, avere accesso all'assistenza sanitaria britannica e avere il diritto al lavoro. I comuni locali ricevono oltre 10.000 sterline per ogni rifugiato che ricevono nella loro zona. Le fondazioni locali e le ONG vengono utilizzate per aiutare a far incontrare i fornitori di alloggi con i rifugiati.

Politica rigida

La politica dei visti del Regno Unito è stata messa a dura prova nelle ultime settimane. A differenza dei paesi europei in cui i confini sono aperti, il governo ha mantenuto severi requisiti di ingresso. Il ministro dell'Interno Priti Patel è stato preso di mira quando è emerso che l'ufficio del registro del Regno Unito, aperto nella città costiera francese di Calais, stava rimandando i rifugiati a Parigi e Bruxelles per sistemare le loro carte. Il governo francese lo ha definito un approccio "disumano". Le condizioni sono state ora allentate e i rifugiati ucraini possono richiedere un visto per il Regno Unito online.

Ville per profughi?

Lo stesso ministro coordinatore del programma Michael Gove ha suggerito un piano alternativo durante il fine settimana che ha causato scalpore.

Ha detto che prevede di aprire le ville e molte proprietà degli oligarchi russi attualmente sotto sanzioni ai rifugiati.

Un gruppo di attivisti ha quasi immediatamente ascoltato l'idea occupando una villa di 50 milioni di persone in piazza Belgrave questo pomeriggio e decorandola con bandiere e striscioni ucraini con la scritta "Liberati dai russi" e "Putin vaffanculo". Gli squatter affermano di voler utilizzare la villa per ospitare i profughi ucraini. Si ritiene che la proprietà da 1 milione di dollari appartenga all'oligarca russo Oleg Deripaska, che è stato nell'elenco delle sanzioni britanniche dalla guerra in Ucraina.

Consiglio europeo

Protezione temporanea ai profughi in fuga dall'Ucraina

Il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Interno dà il via libera per la prima volta all'attivazione della direttiva 2001/55/CE

I ministri dell'Interno dell'Unione europea, nel Consiglio giustizia e affari interni del 3 marzo scorso, hanno approvato all'unanimità l'istituzione di un meccanismo di **protezione temporanea** in risposta all'afflusso di sfollati dall'Ucraina. I ministri, per la **prima volta** dalla sua approvazione, hanno deciso di attivare la **direttiva 2001/55/CE** la quale prevede norme minime per l'accoglienza la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. L'attivazione di tale strumento consentirà agli Stati membri dell'UE di offrire alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina una risposta adeguata alla loro situazione. Alle persone ammissibili sarà concesso uno status analogo a quello dei rifugiati, in qualsiasi paese dell'UE, per un periodo di un anno, rinnovabile.

La Direttiva sulla protezione temporanea La direttiva sulla protezione temporanea è stata concepita appositamente per offrire protezione immediata alle persone che ne hanno bisogno e per **evitare la saturazione dei sistemi di asilo** degli Stati membri. L'attivazione della direttiva consentirà ai cittadini ucraini e alle persone stabilmente residenti in Ucraina, di accedere alla protezione in tutta l'Unione europea. L'attivazione di tale misura permetterà, in particolare:

- di **offrire protezione e diritti immediati**: tra cui i diritti di soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'alloggio, l'assistenza sociale, l'assistenza medica o di altro tipo e i mezzi di

sussistenza. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati, la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all'accesso all'istruzione;

- di **ridurre la pressione sui sistemi nazionali di asilo** creando uno status di protezione che richiede formalità ridotte. In questo modo si eviterà la saturazione dei sistemi nazionali di asilo e gli Stati membri potranno gestire gli arrivi in modo ordinato ed efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.

In **Italia** alla Direttiva 2001/55/CE, è stata data attuazione con il **Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85**. Dopo la decisione ufficiale del Consiglio, per attivare la misura sul territorio nazionale sarà necessario un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri italiano**, in cui dovranno essere precisate le condizioni generali per la concessione della "protezione temporanea", la quale dà il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno apposito (appunto per protezione temporanea), consente il ricongiungimento familiare (alle medesime condizioni previste per il rifugiato), l'accesso allo studio, lo svolgimento di attività lavorative.

Per ulteriori informazioni

[Scheda informativa](#)

(Fonte: Consiglio Ue)

Direttiva sulla protezione temporanea 2001/55/EC

INFO-SHEET DELLA CES



Dal 24 febbraio 2022, l'invasione militare russa dell'Ucraina ha creato una situazione di afflusso di massa di sfollati. All'11 marzo 2022, 2,5 milioni di persone erano fuggite dalla guerra in Ucraina. Molti altri dovrebbero arrivare, l'UNCHR1 stima fino a 8 milioni di persone. Il 27 febbraio 2022, la Commissione ha proposto di attivare la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea. Successivamente, il Consiglio il 4 marzo 2022 ha adottato all'unanimità la decisione di attuazione che introduce la protezione temporanea a causa

dell'afflusso massiccio di persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra. Questa direttiva si basa sulla solidarietà tra gli Stati membri dell'UE ed è stata attivata per la prima volta dalla sua adozione. Attraverso norme minime, mira a offrire un'assistenza rapida ed efficace alle persone ucraine che hanno bisogno di protezione. Cos'è la protezione temporanea? La protezione temporanea è una misura eccezionale per fornire una protezione immediata e temporanea agli sfollati provenienti da paesi non UE e a coloro che non possono tornare nel loro paese d'origine. Nel caso dell'Ucraina, questa protezione temporanea durerà in prima istanza un anno, fino al 4 marzo 2023. Potrà poi essere rinnovata automaticamente due volte per sei mesi ogni volta. Se i motivi della protezione temporanea persistono, la Commissione può proporre al Consiglio di prolungare la protezione temporanea di un altro anno. A chi può essere concessa la protezione temporanea? - I cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; - gli apolidi e i cittadini di paesi terzi (TCN) che hanno beneficiato di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; - i familiari delle persone già menzionate. La direttiva lascia inoltre a discrezione degli Stati membri la possibilità di estendere la protezione temporanea a tutti quei cittadini di paesi terzi "legalmente" residenti in Ucraina che non sono in grado di tornare in condizioni sicure e durature nel loro paese o regione di origine. Per esempio, i cittadini di paesi terzi che studiavano o lavoravano in Ucraina per un breve periodo. Gli Stati membri possono anche estendere la protezione temporanea a quelle persone che hanno lasciato l'Ucraina prima del 24 febbraio 2022 a causa dell'aumento delle tensioni o che si sono trovate nel territorio dell'UE (ad esempio in vacanza o per motivi di lavoro) prima di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono tornare in Ucraina. Come richiedere la protezione temporanea? Gli Stati membri devono fornire informazioni sul diritto alla protezione temporanea e su come ottenere un permesso di soggiorno per la durata della protezione. I permessi di soggiorno per la protezione temporanea devono essere richiesti alle autorità nazionali competenti e secondo le procedure nazionali, per le quali le formalità amministrative dovrebbero essere ridotte al minimo data l'urgenza della situazione. Le persone a cui viene concessa la protezione temporanea dovrebbero ricevere un documento che esponga chiaramente le condizioni relative alla protezione temporanea e in una lingua che possano comprendere. Il diritto alla protezione temporanea si aggiunge al diritto di chiedere la protezione internazionale. Mentre lo scopo della protezione temporanea è quello di ridurre la necessità di richiedere immediatamente la

protezione internazionale, le persone che hanno diritto alla protezione temporanea possono presentare una domanda d'asilo in qualsiasi momento. Quali sono i diritti dei beneficiari della protezione temporanea? - un permesso di soggiorno per l'intera durata della protezione (che può durare da un anno a due anni) - accesso al lavoro - accesso all'alloggio o alla casa - accesso all'assistenza sociale o ai mezzi di sussistenza - accesso alle cure mediche - accesso all'istruzione per i minori - opportunità per le famiglie di riunirsi in determinate circostanze, e - garanzie di accesso alla normale procedura di asilo. Gli Stati membri devono anche fornire l'assistenza necessaria alle persone con bisogni speciali, compresi i minori non accompagnati e le persone che hanno subito esperienze particolarmente traumatiche (come tortura, stupro, violenza fisica, psicologica o sessuale). Viaggiare nell'UE Dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro dell'UE, gli ucraini (e i cittadini di altri paesi terzi con esenzione dal visto) hanno il diritto di muoversi liberamente all'interno dell'UE per un periodo di 90 giorni. Su questa base, sono in grado di scegliere lo Stato membro in cui vogliono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea e di raggiungere la loro famiglia e i loro amici all'interno delle reti della diaspora esistenti in Europa. Un permesso di soggiorno rilasciato per la protezione temporanea dà accesso ai diritti e alle norme minime di protezione garantiti dalla direttiva nello Stato membro di rilascio. Tuttavia, ciò non pregiudica la possibilità che un altro Stato membro decida di rilasciare, in qualsiasi momento, un permesso di soggiorno a persone già beneficiarie della protezione temporanea. 3 Infatti, i beneficiari della protezione temporanea mantengono il diritto di viaggiare all'interno dell'UE per 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Inoltre, nell'ambito della decisione di attuazione del Consiglio per attivare la direttiva sulla protezione temporanea, gli Stati membri, in una dichiarazione, hanno convenuto di non applicare l'articolo 11 relativo alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro e che si spostano in un altro Stato membro senza autorizzazione. A meno che non sia stato concordato diversamente su base bilaterale, tale ingresso sarà consentito al fine di sostenere gli Stati membri che sono punti di ingresso principali, promuovendo così anche un equilibrio di sforzi tra tutti gli Stati membri. Da notare che Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein non sono paesi UE, ma sono paesi Schengen. Mentre la Danimarca è un paese dell'UE e di Schengen, non partecipa allo schema di protezione temporanea e non applica le regole dell'UE sull'asilo. Piattaforma di solidarietà per coordinare tra gli Stati membri La Commissione ha annunciato che coordinerà una piattaforma di solidarietà per garantire la

solidarietà e l'equilibrio tra gli Stati membri dell'UE nell'accogliere gli sfollati. Questo meccanismo ha lo scopo di aiutare gli Stati membri a condividere le informazioni sulla capacità di accoglienza, il numero di persone che godono di protezione temporanea sul loro territorio e altre esigenze di sostegno aggiuntivo. Permetterà i trasferimenti di beneficiari tra gli Stati dell'UE, sulla base di un'offerta volontaria di uno Stato e del consenso del cessionario. La Commissione, insieme all'Agenzia UE per l'asilo, coordinerà la risposta operativa necessaria. La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione ai sensi dell'articolo 27 della direttiva si baserà sulla rete UE di preparazione alla migrazione e di gestione delle crisi. Questa rete sarà utilizzata per tenere la situazione in evoluzione sotto costante monitoraggio da parte della Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, Frontex, l'Agenzia UE per l'asilo ed Europol. Maggiori informazioni per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina | Commissione Europea (europa.eu).

